

Legge regionale 12 giugno 2024, n. 7

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026.

(B.U. del 14 giugno 2024, n. 30)

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPORT

Art. 28

(Contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne")

1. Al fine di sostenere e valorizzare le professioni di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna e di agevolarne le sinergie, anche formative, per incrementare l'offerta turistica locale, per l'anno 2024 la Regione concede all'Associazione Valdostana Maestri di sci (AVMS), un contributo in conto capitale, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, e fino a un massimo di euro 4.850.000, per la realizzazione di un immobile nel territorio regionale denominato "Maison de la Montagne" da destinarsi a sede congiunta dell'AVMS e dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui, rispettivamente, all'articolo 27 della [legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44](#) (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle [leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59](#), [6 settembre 1991, n. 58](#) e [16 dicembre 1992, n. 74](#)), e all'articolo 17 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 7](#) (Disciplina delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Valle d'Aosta), con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi attività di natura commerciale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, su presentazione di apposita domanda corredata del cronoprogramma di realizzazione nonché del livello minimo di progettazione e dell'ulteriore documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, a copertura di tutte le spese per la realizzazione e per l'arredamento dell'immobile, ivi compresi gli oneri per la gestione del ciclo dei relativi appalti, le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudi di lavori e opere edili e impianti tecnici, delle spese relative agli adempimenti degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli eventuali oneri derivanti dall'acquisizione della disponibilità delle aree da parte del beneficiario a titolo di proprietà o di diritto di superficie, gli oneri di urbanizzazione nonché gli oneri IVA, ove non recuperabili dal beneficiario.
3. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti del trenta per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni, per le variazioni soggettive del beneficiario nonché per i casi di revoca, cessione, decadenza, rinuncia e restituzione dell'agevolazione percepita.
5. Il beneficiario del contributo è obbligato a non alienare o cedere a terzi e a non distogliere dalla destinazione prevista dal comma 1 i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione:
 - a) novanta anni, per i beni immobili;
 - b) dieci anni, per i beni mobili.

6. I vincoli di cui al comma 5, lettera a), sono resi pubblici, a spese del beneficiario del contributo, mediante trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.
7. La violazione dei vincoli di cui al comma 5 comporta la revoca del contributo e la restituzione dell'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
8. L'alienazione o la cessione dell'immobile a terzi o il mutamento della destinazione d'uso dello stesso prima della scadenza del termine di cui al comma 5, lettera a), possono essere autorizzati, con deliberazione della Giunta regionale, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità per gli Enti di cui al comma 1 di mantenere la destinazione dell'immobile, sulla base di apposita istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo. L'autorizzazione è subordinata alla cancellazione del vincolo a spese del soggetto beneficiario e alla restituzione del contributo, con i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, tenuto conto del periodo di mancato rispetto del vincolo e comunque in misura non inferiore al trenta per cento dell'ammontare del contributo concesso. L'ammontare del contributo da restituire è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
9. Le modalità di restituzione del contributo possono essere stabilite anche in deroga a quanto previsto dal comma 8 in caso di autorizzazione alla cessione dell'immobile a titolo gratuito a un ente locale territoriale con destinazione a finalità istituzionali o di cessione dell'immobile a titolo gratuito alla Regione.
10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 4.850.000 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 7.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.